

# LA GIURISPRUDENZA

## Responsabilità amministrativa: condannati Segretario comunale e Amministratori per la richiesta di assistenza legale per recupero crediti

Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale centrale d'Appello - Sentenza n. 38 del 4 febbraio 2015 di Antonio Tirelli

### Oggetto

Condanna del Segretario e di Amministratori comunali per aver incaricato di assistenza legale un Professionista per recupero crediti fiscali: modifica Sentenza di assoluzione della Sezione territoriale per la Sardegna n. 339/08.

#### Fatto

In questo piccolo Comune di circa 2.000 abitanti, la Giunta nel 2002 nomina un legale perché assista il Comune stesso in una causa, presso la Corte dei conti, contro un Consorzio per la riscossione dei tributi in relazione al "presunto danno arrecato all'Erario comunale per prescrizione del credito vantato dall'Ente nei confronti degli utenti del servizio acquedotto". La Sezione territoriale della Corte dei conti nel 2004 dichiara "inammissibile il ricorso nella considerazione che l'azione per il risarcimento del danno erariale è riservata in via esclusiva al Procuratore regionale della Corte dei conti". Quindi, il Procuratore nel 2007 cita in giudizio i componenti la Giunta ed il Segretario comunale per il risarcimento del danno di circa Euro 4.500, quale importo pagato all'Avvocato.

Gli interessati hanno contestato la tesi di parte pubblica, sia per quanto riguarda l'elemento psicologico, sia per quanto attiene all'elemento oggettivo del danno (nesso causale tra condotta censurata e danno addebitato).

I Giudici territoriali (Sentenza n. 339/08) esaminano la Giurisprudenza contabile e le decisioni della Corte Costitu-

zionale al riguardo, circa la procedura adottata (e censurata nel 2004 dalla Corte dei conti) per poter ritenere l'insussistenza della "colpa grave" degli Amministratori e del Segretario, perché la Deliberazione d'incarico era suffragata da un parere conforme (circa la procedura da adottare) dell'Avvocato. Gli interessati vengono assolti. Contro tale assunzione, il Procuratore territoriale presenta ricorso. I Giudici d'appello ritengono "grave la decisione di affidare un incarico professionale per una azione di responsabilità contro l'Esattore a fronte di un obbligo di denuncia del danno erariale al Pm. per l'esercizio dell'azione di responsabilità", per cui, ribaltando la Sentenza di assoluzione condannano il Sindaco ed i componenti la Giunta al pagamento di Euro 550 ed il Segretario al pagamento di Euro 1.112. oltre alla rivoluzione moneta-

#### Sintesi della Sentenza

Il Pm. aveva ritenuto in citazione che tale danno fosse imputabile alla condotta illegittima e gravemente colposa dei convenuti, in quanto la "notoria" esclusività della legittimazione attiva del Procuratore regionale rendeva evidente l'inammissibilità dell'azione risarcitoria, laddove con la Delibera in contestazione la Giunta comunale aveva illegittimamente deciso di intraprendere autonomamente un'azione, anziché denunziare il danno alla Procura regionale, senza alcuna obiezione da parte del Segretario comunale verbalizzante (che avrebbe dovuto evidenziare l'illegittimità della Delibera che si andava ad adottare). Inoltre, il Pm. aveva ritenuto non costituire esimente, né il parere (peraltro superfluo) richiesto al medesimo Avvocato (anche perché tale parere indicava con chiarezza l'esistenza di un danno erariale e la giurisdizione in materia della Corte dei conti, il che implicava un obbligo di denunzia alla Procura regionale), né presunte difficoltà interpretative delle norme in materia (soprattutto per il Segretario comunale).

I convenuti invece avevano affermato la mancanza di colpa grave e di danno, in quanto – anche se non fosse stato conferito l'incarico al legale – questi avrebbe comunque vantato un credito nei confronti del Comune per il parere legale richiesto e fornito, di importo praticamente uguale a quello successivamente riscosso.

Alla luce di questi precedenti giurisprudenziali, la Sezione territoriale, pur manifestando perplessità sulla ricostruzione dommatica della Corte Costituzionale (per la difficoltà di operare una netta distinzione tra "interesse generale ed indifferenziato della collettività" e "interesse particolare"), riteneva che non potesse configurarsi una colpa grave, ovvero una condotta soggettivamente "scriteriata e abnorme" dei convenuti, "essendo la normativa di riferimento suscettibile di un'interpretazione (pur se discutibile, per le ragioni

esposte) difforme da quella consolidata".come dimostrato dalla Sentenza di appello predetta, pur se successiva ai fatti di causa. Tale considerazione, secondo la Sezione territoriale, dimostrava l'insussistenza della gravità della colpa, tanto del Segretario comunale (sebbene egli non si fosse nemmeno posto la questione della legittimazione all'azione del Comune, considerato che il parere legale acquisito non la affrontava assolutamente e che l'orientamento giurisprudenziale cui si è accennato non era all'epoca ancora emerso); quanto - a maggior ragione dei componenti della Giunta, non essendo imputabile agli Amministratori la decisione di proporre azioni giudiziarie fondata su 2 pareri favorevoli, esterno ed interno, e non essendo l'iniziativa giudiziaria ictu oculi infondata (non rientrando "tra i comportamenti esigibili da un Amministratore quello di verificare, in presenza di concordi pareri, sia interni che esterni, la validità di iniziative giudiziarie in relazione a profili che eccedano la soglia della immediata percezione da parte di un soggetto non dotato di una specifica preparazione professionale nella materia giuridica").

La difesa afferma che, in primo luogo, non era affatto chiaro quale Giudice avesse giurisdizione sull'inadempimento del Concessionario, e proprio per questo si era conferito un incarico generico all'Avvocato, onde consentirgli di agire dinanzi a qualsiasi

Centro Studi Enti Locali 23





Giudice; in secondo luogo, il fatto che il parere dell'Avvocato facesse riferimento ad un "danno erariale" non faceva venire meno i dubbi sulla giurisdizione.

Per concludere, la difesa reiterava l'eccezione di mancanza di danno, fondata sulla considerazione che – nel caso in cui non fosse stato conferito l'incarico difensivo in contestazione – il difensore avrebbe potuto chiedere comunque un compenso per il parere reso in precedenza.

I Giudici d'appello motivano "che le competenze della Procura presso la Corte dei conti in materia di risarcimento del danno alle Finanze pubbliche sono a tutti note, perfino al grande pubblico, e certamente agli Amministratori comunali (non di rado convenuti in sede contabile); e soprattutto sono note ai Segretari comunali, per la specializzazione delle loro

funzioni".

Ne consegue che risulta del tutto ingiustificabile ed imputabile a grave negligenza il fatto che gli Amministratori abbiano preso la Delibera in contestazione, nel silenzio del Segretario comunale. decidendo di far proporre un'azione a tutela del Comune dinanzi alla Corte dei conti ad un Avvocato del libero foro, senza assolutamente porsi il problema della legittimazione del Pm. contabile a proporre tale azione, peraltro in violazione di un preciso dovere di denunzia, anch'esso ben noto a ogni Amministratore pubblico, e con inutile esborso per le Finanze comunali (che sarebbe stato evitato con l'azione della Procura).

Ancora, non può attribuirsi rilievo scusante al fatto che – qualora non fosse stato conferito un incarico difensivo –

l'Ente avrebbe potuto essere convenuto in Giudizio dal legale, non pagato per il parere da lui reso; infatti, come sopra precisato, tale possibilità prescindeva dalla Delibera, e comunque non giustificava la spesa a carico del Comune.

Infine, non si vede come la circostanza (comunque non accertata) che il Pm. non abbia esercitato l'azione nei confronti del Concessionario della riscossione, facendo prescrivere il credito erariale verso quest'ultimo (Euro 121.923,71), possa rilevare come esimente da colpa dei convenuti, in assenza di una previa denunzia di danno alla Procura da parte loro (del resto, l'eventuale scelta del Pm. in tal senso potrebbe essere espressione, non di una ritenuta inammissibilità dell'azione di responsabilità, bensì dell'impossibilità di attribuire colpa dei ritardi al Concessionario o al Consorzio, anziché ad altri soggetti). Commento

Il Comune nel 2002 si preoccupa di evitare la prescrizione di un credito (Euro 122.000) per utenze idriche. Chiede il parere ad un Professionista circa la procedura da adottare e, a seguito di sua proposta, gli conferisce l'incarico di denunciare l'esattore alla Procura della Corte dei conti. Il costo di tale incarico è di circa Euro 4.000. La Procura contesta la procedura adottata (non è il Comune titolare della denuncia, ma la stessa Procura, eventualmente sollecitata da un esposto). La conclusione è che l'Esattore non viene citato, il Comune perde il credito e l'Amministratore ed il Segretario devono pagare le spese dell'Avvocato. E' interessante notare il tempo trascorso!



24 Centro Studi Enti Locali